

9. *Percentuale non assicurata*

Fatte salve le disposizioni del punto 8, lettera b), l'assicurato conserva a suo carico qualsiasi percentuale non assicurata. L'assicuratore può decidere di consentire all'assicurato di trasferire integralmente o parzialmente tale percentuale non assicurata.

10. *Copertura per operazioni in valuta estera*

Qualora le operazioni comportino pagamenti o finanziamenti in una o più valute estere, la copertura può essere concessa in una qualsiasi di tali valute.

11. *Forniture estere*

I contratti di subfornitura con parti di uno o più Stati membri sono automaticamente inclusi nella copertura in base alla decisione 82/854/CE del Consiglio, del 10 dicembre 1982 relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee<sup>(1)</sup>.

12. *Decorrenza della garanzia*

a) Nel caso del credito acquirente, la garanzia decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione di prestito, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nell'accordo di prestito siano soddisfatti.

b) Nel caso del credito fornitore, la garanzia del rischio di fabbricazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto commerciale, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti.

La garanzia del rischio del credito decorre dalla data in cui il pieno adempimento degli obblighi contrattuali dell'assicurato conferisce a quest'ultimo il diritto al pagamento, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti. Tuttavia, la garanzia del rischio di credito può decorrere dalla data di ciascuna consegna parziale o spedizione parziale, purché, a norma del contratto, l'assicurato abbia diritto al pagamento di un importo fisso e definitivo corrispondente al valore delle merci e/o dei servizi consegnati o spediti.

Sezione 3: Cause di sinistro e esclusione dalla responsabilità

13. *Responsabilità dell'assicuratore*

L'assicuratore è tenuto al versamento dell'indennizzo se il sinistro è direttamente ed esclusivamente dovuto ad uno o più degli eventi coperti elencati ai punti da 14 a 22.

14. *Insolvenza*

Insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, eventualmente, del suo garante.

15. *Inadempienza*

Inadempienza del debitore e, eventualmente, del suo garante.

16. *Risoluzione o rifiuto arbitrari*

Decisione dell'acquirente in un'operazione di credito fornitore di sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l'accettazione delle merci e/o dei servizi, senza averne la facoltà.

17. *Decisione di un paese terzo*

Ogni atto o decisione del governo di un paese diverso dallo Stato o da quello dell'assicuratore rato, compresi atti e decisioni di enti pubblici equiparati a interventi del governo, che ostacoli l'esecuzione dell'accordo di prestito o del contratto commerciale.

18. *Moratoria*

Moratoria generale disposta dal governo del paese del debitore o da quello di un paese terzo per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento a norma dell'accordo di prestito o del contratto commerciale.

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 18. 12. 1982, pag. 20.